



Comune di Osio Sotto

Provincia di Bergamo

Deliberazione n° 11

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria di prima convocazione – seduta Pubblica.

Oggetto: **Art. 1, commi 739-783, L. 160/2019: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ESERCIZIO 2020.**

L'anno 2020 il giorno venti del mese di maggio alle ore 18.10 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello iniziale risultano:

		Presenti	Assenti			Presenti	Assenti
1	QUARTI CORRADO	X		12	MORETTI MICHELA	X	
2	PINOTTI DANIELE	X		13	GALBUSERA ATTILIO	X	
3	BERTOLOTTI ALESSANDRA	X		14	MAFFEIS EUGENIO	X	
4	PAGANINI FABIO	X		15	GRITTI AGNESE	X	
5	ZANCHI FEDERICA		X	16	CASIRAGHI CHRISTIAN	X	
6	MOSSALI MARCELLO	X		17	MAIOLO DAVIDE	X	
7	DONEDA FEDERICO	X			TOTALE	16	1
8	BONANOMI MOIRA	X					
9	CORNA FRANCESCA	X					
10	INVERNICI LUCIANO	X					
11	GHERARDI GIUSEPPE	X					

Partecipa il Segretario Generale Dott. GALLUZZO GERLANDO il quale cura la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco QUARTI CORRADO, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N° 4 posticipato al N. 6 dell'ordine del giorno.

DATO ATTO che è presente in collegamento la dott.ssa Artini Alice, Istruttore Direttivo dell'Area Finanziaria del Comune di Osio Sotto;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/ 2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio Moira Bonanomi;

EFFETTUATO il prescritto "Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile", ai sensi dell'art.147bis, comma 1 T.U. 267/2000, attraverso l'acquisizione dei "Pareri di regolarità tecnica e contabile", espressi dai Responsabili di Area, ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/00, così come sostituito dall'art. 3 comma 1 let. b, DL 174/2012 conv. in L. 213/2012 e dell'art. 151 comma 4 T.U. 267/00, come da nota inserita nella presente deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione da parte dell'Assessore al Bilancio Bonanomi tesa ad illustrare le motivazioni ed i contenuti della proposta in discussione iscritta al presente O.d.G.;

VISTO l'art. 1 commi 639-731 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta municipale propria (IMU), dai Tributi per i servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa rifiuti (TARI), stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la loro applicazione;

PRESO ATTO che l'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI; mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

VISTO l'art. 1 commi 738-783 della Legge di bilancio n. 160 del 27/12/2019 che reca la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) con decorrenza dal 1° gennaio 2020;

VISTO il Regolamento Generale delle entrate comunali, portato in approvazione all'ODG del presente Consiglio Comunale;

VISTO il nuovo Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U), portato in approvazione all'ODG del presente Consiglio Comunale, in vigore dal 1° gennaio 2020 (di seguito Regolamento IMU);

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e la detrazione dell'IMU dell'imposta municipale propria per l'anno 2020, in modo puntuale e specifico, nel rispetto degli equilibri di bilancio e in considerazione del fatto che non saranno più applicabili le aliquote TASI;

CONSIDERATO che il presupposto impositivo di cui all'art. 1 comma 740 della L. n. 160/2019 esclude il possesso dell'abitazione principale, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RICHIAMATE le fattispecie di assimilazione all'abitazione principale, di cui al comma 741 lett. c) dell'art. 1 della L. n. 160/2019 e all'art. 13 del Regolamento IMU sopra richiamato;

TENUTO CONTO che soggetti attivi dell'IMU sono il Comune in riferimento agli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio e lo Stato in riferimento al gettito derivante dall'IMU versata per gli immobili di gruppo catastale D (ad eccezione della categoria D10), calcolata sull'aliquota dello 0,76%, ai sensi del comma 744 dell'art. 1 della L. n. 160/2019;

RICORDATE le fattispecie previste dal comma 747 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, per le quali è prevista la riduzione della base imponibile del 50%;

TENUTO CONTO inoltre che il comma 1092 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 ha esteso il beneficio della riduzione della base imponibile per i casi di unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, di cui al comma 747 lett. c) dell'art. 1 della L. n. 160/2019, anche in

caso di decesso del soggetto comodatario, qualora l'abitazione continui ad essere abitata dal coniuge di questo e vi siano figli minori;

CONSIDERATA l'esenzione per i terreni agricoli di cui al comma 758 dell'art. 1 della L. n. 160/2019;

RICHIAMATE la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30.03.2017 di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2017 e la delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 30.03.2017, con cui sono state approvate le aliquote della TASI per l'anno 2017, confermate poi per gli anni 2018 e 2019;

CONSIDERATO che è confermata la possibilità per i Comuni di differenziare le aliquote applicabili entro i limiti indicati ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 L. 160/2019, come da prospetto che segue:

Fattispecie	Aliquota base	Aliquota minima	Aliquota massima
Abitazioni principali accatastate come A/1, A/8 e A/9 (Art. 1 co. 748 L. n. 160/2019)	0,50%	0%	0,60%
Fabbricati rurali ad uso strumentale (D/10 e con annotazione di ruralità) (Art. 1 co. 750 L. n. 160/2019)	0,10%	0%	0,10%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce) (Art. 1 co. 751 L. n. 160/2019)	0,10%	0%	0,25%
Terreni agricoli (non esenti) (Art. 1 co. 752 L. n. 160/2019)	0,76%	0%	1,06%
Fabbricati D (esclusi i D/10) (Art. 1 co. 753 L. n. 160/2019)	0,86%	0,76%	1,06%
Altre fattispecie (Art. 1 co. 754 L. n. 160/2019)	0,86%	0%	1,06%

RILEVATA la possibilità per i Comuni di adottare aliquote differenziate in relazione a differenti tipologie di immobili, siano essi appartenenti al medesimo gruppo catastale ovvero a gruppi catastali distinti;

RICHIAMATA la Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, nella quale il Ministero delle finanze ha confermato come i Comuni, possano aumentare o diminuire le aliquote stabilite dalla norma pur in considerazione dei limiti minimo e massimo imposti e che costituiscono vincoli invalicabili da parte dell'ente e come possano altresì manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie;

CONSIDERATO il comma 760 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 il quale dispone la riduzione del 25%, dell'aliquota approvata dal Comune gli immobili locati a canone concordato, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. n. 431/1998;

VISTI l'art. 1 comma 174 del D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e l'art. 172 comma 1 lett. c) del medesimo decreto che prevede che i Comuni alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali;

RICHIAMATO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che il comma 779 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 stabilisce che i Comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020, in deroga all'art. 1 co. 169 della L. n. 296/2006, all'art. 53 co. 16 della L. n. 388/2000, e all'art. 172 co. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

CONSIDERATO tuttavia che l'articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, dispone che *"[...] per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020. [...]"*;

RAMMENTATO l'art. 193 comma 2 del D.L. n. 267/2000 in base al quale l'ente può modificare le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno allo scopo di ripristinare gli equilibri di bilancio, in deroga all'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006;

VISTO l'articolo 13 comma 15-ter del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'efficacia degli atti deliberativi dispone *"15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che prevede: *"Gli atti relativi all'IMU, alla TASI, alla TARI, all'ICP, al CIMP, alla TOSAP e all'ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno"*;

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: *"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli*

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/ 2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

CONSIDERATA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 aprile 2012, prot. n. 5343, che ha reso nota l'attivazione della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote mediante il Portale del federalismo fiscale, nonché la nota del 28 febbraio 2014, prot. n. 4033, nella quale il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce le istruzioni inerenti alla procedura di trasmissione telematica mediante il Portale citato;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 767 della L. n. 160/2019 il quale ribadisce che le aliquote e i regolamenti in materia di IMU hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;

CONSIDERATO il comma 757 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 il quale dispone che, a pena di inefficacia, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale al fine di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, anche qualora i Comuni non intendano diversificare le aliquote rispetto a quelle individuate dalla legge;

VALUTATA la Risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1/DF del 18 febbraio 2020 in cui viene chiarito che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote secondo le modalità previste dal comma 757 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 decorre solo a partire dal 2021;

RILEVATO inoltre che la medesima Risoluzione ha precisato che per l'anno 2020 la trasmissione ad opera dei Comuni della delibera di approvazione delle aliquote IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito in generale dall'art. 13 co. 15 D.L. n. 201/2011, conv. con L. n. 214/2011;

TENUTO CONTO il comma 762 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 ha previsto che, in sede di prima applicazione, il versamento della prima rata, con scadenza al 16 giugno, è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, mentre il versamento a saldo, con scadenza al 16 dicembre, è a conguaglio e dovrà tenere conto delle aliquote approvate in questa sede e pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

RICHIAMATA la Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020 nella quale il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce alcuni chiarimenti circa le modalità di versamento dell'acconto, individuando diversi criteri di determinazione dell'imposta per particolari fattispecie di possesso e di variazione dello stesso;

ESAURITA la discussione, come da verbale di trascrizione seduta qui allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

AI SENSI dell'art.42, comma 2 lettere a) ed f) del D.Lgs. 267/2000 e s.m., che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di regolamenti e di disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

CON VOTI: favorevoli n. 11 (“La Margherita”), astenuti n. 5 (“Osio in Comune”), contrari n. 0, espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1. DI DETERMINARE le aliquote e le relative detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2020, così come specificato nella seguente tabella:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
Aliquota per abitazione principale e assimilata, limitatamente alle cat. A1-A8-A9, e	6,00 ‰	200 €

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/ 2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

relative pertinenze cat. C2-C6-C7		
Aliquota ridotta per abitazione principale e assimilata, limitatamente alle cat. A1-A8-A9, e relative pertinenze cat. C2-C6-C7 nella quale risiedano soggetti con disabilità grave con certificazione ex L. n. 104/1992 o invalidità al 100% con accompagnamento	5,30 ‰	200 €
Aliquota agevolata per le unità immobiliari ad uso abitativo (di categoria compresa tra A02 e A07) e relative pertinenze (fino ad un massimo di tre, una per tipo classificate C2, C6, C7), purchè sussistano le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> - locazione delle unità immobiliari nell'ambito di un accordo tra proprietario-comune-inquilino (con canone "concordato" o comunque inferiore ai valori di mercato), con contratto di affitto regolarmente registrato e che abbia durata di almeno 3 anni; - siano locate a famiglie che abbiano un ISEE ordinario compreso tra un minimo di € 6.000 e un massimo di € 12.000; - nel nucleo familiare residente vi siano figli minori o soggetti disabili (anche maggiorenni); - nessuno dei famigliari occupanti sia titolare di diritto reale di altre unità immobiliari abitative; - sia sottoscritto prima della stipula del contratto di affitto, un accordo tra servizi sociali comunali-proprietario-inquilino ed eventuali altri soggetti, in cui sono definiti gli impegni reciproci 	4,00 ‰	
Aliquota agevolata per gli immobili ed i fabbricati adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi (art. 1, comma 86, L. 549/1995) esclusivamente per il periodo effettivo di preclusione al traffico, come attestato dall'Ufficio tecnico comunale	7,60 ‰	
Aliquota per fabbricati strumentali all'attività agricola	1,00 ‰	
Aliquota per i beni costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce)	2,50 ‰	
Aliquota per terreni agricoli	8,70 ‰	
Aliquota per aree fabbricabili	10,60 ‰	
Aliquota ordinaria applicabile a tutti gli immobili diversi da quelli richiamati in precedenza	10,60 ‰	

2. DI STABILIRE che la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2020;
3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini e per gli effetti di cui al comma 767 dell'art. 1 della L. n. 160/2019;
4. DI DISPORRE la pubblicazione della presente sul sito web istituzionale dell'Ente;
5. DI DICHIARARE, con voti favorevoli n. 11 ("La Margherita"), astenuti n. 5 ("Osio in Comune"), contrari n. 0, espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATO alla DELIBERAZIONE

N.11 del 20/05/2020

OGGETTO : Art. 1, commi 739-783, L. 160/2019: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ESERCIZIO 2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ex art. 49, comma 1, T.U. 267/2000 come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b, D.L. 174/212 conv. in L. 213/2012)

IL RESPONSABILE DELL'AREA II

Con firma elettronica qualificata conforme al Regolamento Europeo 910/2014 ha espresso parere

Favorevole

In data 15/05/2020

Il Responsabile dell'AREA II:
GERLANDO GALLUZZO
L'identità del firmatario è valida

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ex art. 49, comma 1, T.U. n. 267/2000 - come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b, D.L. 174/212 conv. in L. 213/2012 - art. 45, commi 8 e 9 Regolamento comunale di contabilità (DCC 36/1997 e s.m.)

Il Responsabile dell' AREA II - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA e GESTIONE RISORSE

Con firma elettronica qualificata conforme al Regolamento Europeo 910/2014 ha espresso parere

Favorevole

In data 15/05/2020

Il Responsabile dell'AREA II
GERLANDO GALLUZZO
L'identità del firmatario è valida

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene oggi pubblicata all'albo pretorio per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, N° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITÀ

Si attesta e certifica che la presente deliberazione, è :

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE